



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Riferimento foglio M_D SSMD 33192 dell'11 marzo 2015.

OGGETTO: Certificazioni mediche di idoneità per il rilascio o il rinnovo delle licenze di porto d'armi nonché del nulla osta per l'acquisto e la detenzione di armi.

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UGAG

e. per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
IGESAN

IGESAN						
070415						
Isp.	Vice	Capo I	Capo II	Coord.	Cont.	Giorn.
	7	X	5	Segr.		
	8	3	6	Finan.		
	11	4				
	12					

Con il foglio in riferimento codesto Stato maggiore ha sollecitato il parere di questo Ufficio Legislativo circa la possibilità di agire in autotutela per sospendere l'efficacia del provvedimento dell'Ispettorato generale della sanità militare del 5 settembre 2014 con cui si dispone che l'accertamento dei requisiti psicofisici al fine del rilascio delle certificazioni per l'idoneità alla licenza di porto d'armi può essere effettuata esclusivamente dalle strutture sanitarie militari e non dai singoli medici militari al di fuori delle citate strutture da cui dipendono.

Secondo quanto rappresentato da codesto Stato maggiore l'attività medica certificativa di idoneità per il rilascio del porto d'armi è stata effettuata per lungo tempo dai singoli medici militari o della Polizia di Stato, sulla base delle previsioni dell'articolo 35 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Tuttavia, in attuazione della delega operata dalla legge 6 marzo 1987, n.89, il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 ha previsto che l'accertamento medico dei requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto d'armi possa essere effettuato esclusivamente dalle strutture sanitarie, tra cui anche quelle militari e della Polizia di Stato.

Il citato decreto è stato impugnato nel 1998 da alcuni medici militari presso il TAR Veneto che ha concesso la sospensiva del provvedimento limitatamente alla possibilità di ritenere validi i certificati forniti dai singoli medici anche al di fuori delle strutture sanitarie da cui dipendono. E' poi intervenuta nel 1999 la pronuncia del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'incompetenza territoriale del TAR Veneto e ha rimesso la causa presso il TAR Lazio il quale, nel settembre 2014, constatata l'inattività processuale delle parti ricorrenti, ha dichiarato perento il procedimento (n.01704/1999 Reg. Ric).

A seguito del citato decreto di perenzione il Ministero dell'interno ha emanato la circolare del 28 luglio 2014 con cui, nel dare atto che in considerazione della sospensiva concessa dal TAR Veneto si era ritenuto possibile autorizzare l'attività certificativa dei medici della Polizia di Stato per le licenze di porto d'armi anche al di fuori delle strutture sanitarie da cui dipendono, si rappresentava che ora, a seguito del decreto del TAR Lazio con cui si è dichiarata la perenzione del medesimo ricorso per il quale era stato emesso il provvedimento cautelare, si doveva ritenere applicabile la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità del 28 aprile 1998 che non prevede "ipotesi di rilascio dei certificati al di fuori delle strutture sanitarie".

IGESAN con il provvedimento in esame (settembre 2014), emanato in conformità al parere di codesto Ufficio generale, è intervenuto in materia allineandosi alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno con la citata circolare 28 luglio 2014.

CAPO UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE

VISTO ISPETTORE

DATA 08.04.15
ORA _____

Pochi mesi dopo, tuttavia, in conseguenza dell'intervenuto (dicembre 2014) provvedimento del TAR Lazio con cui è stato revocato il decreto di perenzione emesso nel settembre 2014 e reiscritto a ruolo il ricorso (n.01704/1999 Reg. Ric), il Ministero dell'interno con la circolare del gennaio 2015 ha sospeso gli effetti della precedente circolare del 28 luglio 2014 e ha reso di nuovo possibile ai singoli medici della Polizia di Stato l'attività certificativa di idoneità al porto d'armi al di fuori delle strutture sanitarie da cui dipendono. Sono infine intervenute, come da informazioni di codesto Ufficio, nel febbraio 2015 alcune pronunce del Tar Lazio di rigetto su istanze di sospensione cautelare degli effetti del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 e del provvedimento di IGESAN del settembre 2014. Si aggiunge, per completare il sopra descritto quadro di situazione, che l'Ufficio ha appreso che analoga pronuncia di rigetto (ordinanza n. 587/2015 reg. prov. cau) dell'istanza cautelare è stata emessa anche nell'ambito del ricorso prima dichiarato perento e poi reiscritto a ruolo nel 2014.

Considerato quanto sopra esposto e in particolare la pronuncia di rigetto della domanda di sospensiva presentata nell'ambito di quel ricorso la cui reiscrizione a ruolo ha indotto il Ministero dell'interno a emanare la circolare del gennaio 2015 - in disparte ogni considerazione riguardo alla sussistenza, già nel momento in cui è stata emanata la circolare stessa, dei presupposti sanciti dall'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esercizio del potere di sospendere l'efficacia del precedente provvedimento - non si ritiene che un intervento di sospensione dell'efficacia della circolare di IGESAN del settembre 2014 possa essere legittimamente posto in essere per carenza del requisito previsto dalla citata norma delle "gravi ragioni", e quindi delle attuali e indifferibili ragioni di interesse pubblico di cui l'amministrazione deve comunque dar conto al fine di giustificare il provvedimento di autotutela o di secondo grado.

Si osserva, tuttavia, che una parziale soluzione della problematica in esame potrebbe essere rintracciata sulla base di una analisi del quadro normativo di riferimento che, al momento in cui si scrive, prevede diverse tipologie di certificazioni di idoneità a seconda dell'autorizzazione richiesta.

In particolare l'articolo 35 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, c.d. TULPS, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204, di recepimento della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, prevede che il questore subordina il rilascio del nulla osta all'acquisto/cessione di armi alla presentazione di certificato del settore medico legale delle ASL, o di un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal quale risulti che il soggetto ha l'idoneità psico-fisica (non è affetto da malattie mentali o vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere) e non assume, neanche saltuariamente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero non faccia abuso di alcool;

Per quanto riguarda, invece, il porto d'armi, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 marzo 1987, n. 89, prevede che alla documentazione richiesta per ottenere la relativa licenza deve essere allegato certificato medico di idoneità e domanda a un decreto del Ministro della sanità l'individuazione dei criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psico-fisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto d'armi. Nell'esercizio della delega è stato emanato, dopo precedenti interventi, il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 che, innalzando i requisiti di idoneità, ha disposto che il loro accertamento possa essere effettuato esclusivamente dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle ASL ovvero dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato.

Si aggiunge che il citato decreto legislativo n. 204 del 2010, all'articolo 6, comma 2, ha previsto l'emanazione di un nuovo decreto dei Ministri della salute e dell'interno al fine di disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità di qualunque licenza di porto d'armi nonché del nulla osta all'acquisto di armi di cui al comma 7 dell'articolo 35 del TULPS, con ciò sancendo la distinzione tra le modalità di accertamento dei requisiti di idoneità a seconda del tipo di autorizzazione richiesta (cfr. in tal senso: circolari del Ministero dell'interno 24 giugno 2011 e 28 luglio 2014). Il citato decreto non risulta essere stato a tutt'oggi adottato, ma il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, ha aggiunto il comma 4 al citato articolo 6, al fine di prevedere che fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Sembra, dunque, potersi concludere (come si desume anche dalla modulistica presente sul sito del Ministero dell'interno predisposta per tutte le tipologie di autorizzazioni per acquisto, porto, trasporto e detenzione di armi, nonché dal fac-simile di certificato medico di idoneità allegato al decreto del Ministro

della sanità 28 aprile 1998) che sono attualmente previste e disciplinate due tipologie di certificazioni di idoneità:

- 1) certificazione di cui all'articolo 35 TULPS, rilasciata da settore medico legale delle ASL, o di un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per richiedere il nulla osta all'acquisto di armi e la licenza di detenzione di armi (comuni, antiche, artistiche, rare d'importanza storica);
- 2) certificazione di cui all'articolo 3, comma 1, decreto 28 aprile 1998, rilasciata dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle ASL ovvero dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, per richiedere le diverse licenze di porto d'armi (arma corta per difesa personale, bastone animato, arma lunga per difesa personale, fucile per uso caccia, armi per tiro a volo, vidimazione carta di riconoscimento per trasporto di arma per membri società tiro a volo).

Sulla base del quadro normativo sopra esposto e fino a quando non interverrà il decreto dei Ministri della salute e dell'Interno previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, si ritiene, pertanto, possibile che i singoli medici militari - anche al di fuori delle strutture sanitarie da cui dipendono - possano rilasciare i certificati di idoneità di cui articolo 35 TULPS, ossia quelli previsti per richiedere il nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Ministero dell'Interno è istituzionalmente preposto al rilascio delle relative licenze, si ritiene opportuno, prima di intervenire nuovamente sulla materia in esame, un confronto e una condivisione con lo stesso della sopra esposta linea interpretativa.

Si è, pertanto, provveduto a riferire nel senso alle competenti articolazioni del Ministero dell'Interno al fine di individuare linee guida unitarie e condivise per disciplinare il rispettivo esercizio dell'attività certificativa secondo il vigente quadro normativo.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D. CO. Paolo ROMANO)

Drammazione interna:

Gabinetto 1° Ufficio SEDE